



**CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA
Servizio Generale Provveditorato, Economato, Sicurezza ed Informatica**

CAPITOLATO AMMINISTRATIVO

PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TESORERIA DEL CONSIGLIO REGIONALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA MEDIANTE PROCEDURA APERTA AI SENSI DELL’ ART. 60 DEL D.LGS N. 50/2016 - CIG 9166102AA6

PREMESSA

L’appalto è disciplinato dal presente Capitolato che contiene le regole fondamentali, i principi generali, i requisiti e le condizioni applicabili per la partecipazione alla gara e i criteri per l’aggiudicazione.

Il futuro rapporto contrattuale sarà regolato dal contratto da stipularsi tra le parti, dal presente Capitolato e dal Capitolato tecnico, dai documenti nei quali sono indicate le specifiche tecniche, tutte le condizioni generali e le clausole contrattuali di natura amministrativa, finanziaria, legale e tecnica relative all’esecuzione dell’appalto, le speciali clausole contrattuali di cui all’articolo 1341 secondo comma del Codice Civile e ogni altra disposizione relativa all’obbligazione.

La categoria del presente appalto è quindi il servizio di Tesoreria codice CPV 66600000-6.



INDICE

- 1. OGGETTO DELL'APPALTO**
- 2. VALORE DEL CONTRATTO - BASE D'ASTA - MODIFICHE CONTRATTUALI**
- 3. PROCEDURA DI GARA - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**
- 4. SPESE DI PUBBLICAZIONI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**
- 5. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI GENERALI - DI IDONEITA' PROFESSIONALE - CAPACITA' TECNICHE PROFESSIONALI - CRITERI DI SELEZIONE - DICHIARAZIONI**
- 6. SOCCORSO ISTRUTTORIO ED ERRORE MATERIALE**
- 7. ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'OFFERTA ECONOMICA - ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE**
- 8. TERMINE DI PRESENTAZIONE**
- 9. RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA**
- 10. GARANZIA PROVVISORIA**
- 11. GARANZIA DEFINITIVA**
- 12. TUTELA DEI LAVORATORI**
- 13. FATTURAZIONE PAGAMENTI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI RITENUTA SULLE FATTURE DELLO 0,50 %**
- 14. RITARDI E CONSEGUENTI PENALITÀ**
- 15. FORO COMPETENTE**
- 16. TRATTAMENTO DATI PERSONALI**
- 17. RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI**
- 18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**
- 19. RECESSO**
- 20. OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ**
- 21. SPESE CONTRATTUALI**
- 22. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**
- 23. NORMATIVA DI RIFERIMENTO**
- 24. UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**
- 25. NORME FINALI**

ARTICOLO 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

1. La presente procedura ha per oggetto l'affidamento del servizio di tesoreria del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria e consiste nel complesso delle operazioni legate alla gestione finanziaria del Consiglio Regionale per il periodo di tre anni dal 01/01/2023 al 31/12/2025, con eventuale rinnovo del periodo di due anni.

ARTICOLO 2 - VALORE DEL CONTRATTO - BASE D'ASTA - MODIFICHE CONTRATTUALI

1. L'importo annuale totale massimo pagabile per il servizio di tesoreria, valutato dall'amministrazione aggiudicatrice, è pari ad annuali Euro 42.000,00 IVA esente, ai sensi dell'art. 10 co. 1 del DPR 633/72 (pari ad Euro 210.000,00 IVA esente per 5 anni – comprensivi dei due anni eventuali di rinnovo). Tale stima tiene conto, oltre al corrispettivo che sarà dovuto a seguito dell'aggiudicazione, di eventuali opzioni, variazioni/revisioni del contratto che si dovessero verificare in fase di esecuzione, al momento non noti, come meglio descritto nei commi successivi, nonché di eventuali due anni di rinnovo espresso.
2. L'offerta dovrà essere formulata tenendo conto della base d'asta (quale valore non superabile, soggetto a ribasso) che è pari ad Euro 36.000,00 (IVA esente) che è stata valutata considerando, ai sensi dell'art. 35, comma 14, lett. b) del D.lgs. n. 50/2016: *"gli onorari, le commissioni da pagare, gli interessi e altre forme di remunerazione"*. Si precisa che, nella determinazione della base d'asta, si è anche tenuto conto delle condizioni presenti alla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I. con riferimento ai tassi di interesse sui depositi applicati presso la Banca Centrale Europea (pari a - 0,50%).
3. Per "tasso di interesse sui depositi" si intende il tasso applicato dalla Banca Centrale Europea sui depositi delle banche, presso la medesima BCE.
4. La base d'asta pari ad Euro 36.000,00 come valutata è commisurata: all'attuale giacenza media - Euro 13.245.992,36 -; al relativo tasso applicato dall'aggiudicatario sulle giacenze; ai diversi costi di tenuta di conto; alla disponibilità di uno sportello in Genova (centro); alle commissioni su bonifici ed alla remuneratività dell'operatore (oltre ad ulteriori oneri se presenti).

5. Gli offerenti dovranno quindi presentare la propria offerta tenendo conto, esclusivamente, della citata base d'asta, a pena di esclusione.
6. Eventuali modifiche delle condizioni economiche, durante l'esecuzione del contratto – anche in conseguenza della natura del servizio e delle condizioni di mercato - saranno accolte e regolate nei termini dell'istituto della revisione dei prezzi, ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016.
7. Le modifiche, derivanti quindi dalla sopravvenienza di nuove disposizioni (normative, regolamentari) o di nuove situazioni fattuali (derivanti da condizioni che si potrebbero manifestare durante il presente contratto), saranno relative e conseguenti alla maggiore giacenza (oltre ad euro 13.245.992,36) e/o alle variazioni in aumento del tasso sui depositi presso la BCE, rispetto al tasso di riferimento presente alla data di pubblicazione del bando sulla G.U.R.I., come di seguito meglio espresso:
 - a. nel caso in cui la giacenza media, durante l'esecuzione del contratto, si rivelasse superiore a quanto stabilito come giacenza media nel Capitolato tecnico, si applicherà una commissione, proporzionale rispetto all'offerta presentata, per ogni 100.000,00 euro di giacenza superiore a quella dichiarata dalla Amministrazione (Euro 13.245.992,36), secondo la seguente formula:

$$(\text{offerta presentata} / (\text{giacenza media (13.245.992,36)} / 100)) / 100 = \text{commissione annuale corrisposta dall'Amministrazione, da applicarsi a cura dell'affidatario, in termini decimali, per ogni 100.000,00 euro in più rispetto alla giacenza dichiarata in fase di gara. La cadenza" temporale della misurazione avverrà trimestralmente.}$$

Si fa presente che negli ultimi 5 anni la giacenza media è stata la seguente:

2017: Euro 9.771.635,04

2018: Euro 9.815.205,53

2019: Euro 10.962.083,99

2020: Euro 12.575.413,35

2021: Euro 13.245.992,36

- b. nel caso invece di eventuali variazioni ufficiali in aumento del tasso d'interesse sui depositi presso la BCE, rispetto al tasso presente al momento di pubblicazione del

bando nella G.U.R.I., con conseguenti condizioni più favorevoli per l'Affidatario, l'offerta economica dovrà essere adeguata, a decorrere dalla data di variazione del tasso, in misura corrispondente. A ciò conseguirà quindi una riduzione, da formalizzarsi tramite accordo tra le parti, del valore economico dell'offerta presentata in relazione all'aumento del tasso citato. Qualora la prestazione, nel presente caso, si riveli eccessivamente onerosa per l'Affidatario, il medesimo potrà ricorrere alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 1477 Codice civile. Tale condizione si verificherà qualora si produrrà una grave alterazione dell'equilibrio tra il valore della prestazione e quello della controprestazione, rispetto all'alea normale connaturata al presente contratto, ad esempio, nel caso in cui la variazione del tasso sui depositi vari di oltre il 5%. Si fa presente che, in tal caso, dovrà essere garantito un periodo di continuità del servizio, nelle more di esperimento di altra procedura o di una soluzione amministrativa per dare continuità al servizio.

- c. Nel caso, invece, di diminuzione del tasso d'interesse sui depositi presso la BCE, rispetto al tasso presente al momento di pubblicazione del bando nella G.U.R.I., oppure nel caso di una giacenza media che abbia come conseguenza il superamento, in termini economici, del limite dell'importo annuale totale massimo pagabile previsto al presente Capitolato - fermi restando eventuali diversi accordi tra le parti - il contratto è risolto. Si fa presente che in tal caso dovrà essere garantito un periodo di continuità del servizio, nelle more di esperimento di altra procedura o di una soluzione amministrativa per dare continuità al servizio.

ARTICOLO 3 - PROCEDURA DI GARA - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

1. La procedura da esperirsi è una procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi, secondo il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95 comma 4, lettera b), del D.lgs. 50/2016, riservata agli operatori economici iscritti al Portale www.acquistinretepa.it MePA, in possesso dell'abilitazione al Bando "Servizi Bancari".
2. Sono ammessi a partecipare alla procedura i soggetti individuati agli articoli 45, 47 e 48 del D.lgs. 50/2016.
3. L'appalto non è diviso in lotti.
4. Il contratto di appalto è subappaltabile nel rispetto dei presupposti e delle condizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. 50/2016.



5. È ammesso l'istituto dell'avvalimento, nei limiti, termini e condizioni di cui all'art. 89 del D.lgs. 50/2016.
6. Sono ammesse varianti ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a), del D.L.gs. 50/2016.

ARTICOLO 4 - SPESE DI PUBBLICAZIONI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO.

1. In conformità a quanto previsto all'art. 5, comma 2 del Decreto del Ministero e Trasporti del 2 dicembre 2016 le spese per la pubblicazione obbligatoria dei bandi e degli avvisi sono rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione. La pubblicazione è riferita, essendo una gara sotto soglia rispetto ai valori di cui all'art. 35 del D.lgs. 50/2016, al bando pubblicato nella G.U.R.I.

ARTICOLO 5 – CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE - REQUISITI GENERALI - DI IDONEITA' PROFESSIONALE - CAPACITÀ TECNICHE PROFESSIONALI - CRITERI DI SELEZIONE – DICHIARAZIONI

1. Non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino tra loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile. Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti per i quali si accerti che le relative offerte sono imputabili a un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.
2. Nelle procedure di gara è previsto, ai sensi dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i, che i candidati non incorrano in alcuna delle relative cause di esclusione, come dichiarato nel DGUE. I medesimi candidati devono possedere i requisiti di cui all'art. 83 del D.lgs. 50/2016, come sotto riportati:
 - a. i requisiti di idoneità professionale;
 - b. la capacità economica e finanziaria;
 - c. le capacità tecniche e professionali.
3. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 lettera a), i concorrenti della presente procedura, devono dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000:
 - a. l'iscrizione dell'Istituto di credito agli Albi Bancari presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13 del D.lgs. 385/93 e l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui agli artt. 10 e 14 del D.lgs.385/93. La verifica del pos-

sempre del requisito sarà effettuata d'ufficio dalla stazione appaltante mediante consultazione dei citati albi ed elenchi la cui consultazione telematica è garantita dalla Banca d'Italia. La stazione appaltante potrà comunque chiedere dimostrazione del requisito di cui trattasi.

4. Non sono richiesti per la partecipazione al presente appalto, requisiti di capacità economica e finanziaria di cui al comma 2 lettera b).
5. Ai fini della sussistenza dei requisiti di cui al comma 2 lettera c), per dimostrare di possedere le risorse umane e tecniche necessarie per eseguire il presente appalto i concorrenti devono dichiarare, ai sensi del DPR 445/2000, di:
 - a. avere la disponibilità di una sede o succursale in Genova, zona centro città, situata all'interno del perimetro descritto nella mappa allegata al presente Capitolato (Allegato C). Nel caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di Istituti di Credito, tale requisito deve essere in capo alla Mandataria;
 - b. aver maturato nell'ultimo triennio (2019-2020-2021), senza risoluzione anticipata a causa di inadempimento o di altre cause attribuibili a responsabilità del concorrente, esperienza di gestione del servizio di tesoreria riferita ad almeno due enti locali o territoriali con popolazione non inferiore a 50.000 abitanti. In caso di raggruppamento temporaneo il presente requisito deve essere posseduto almeno dalla Mandataria;
 - c. disporre di una procedura software per la gestione informatizzata del servizio di tesoreria e il collegamento diretto on-line tra ente e tesoriere, idonea a garantire le modalità gestionali previste dall'appalto.

ARTICOLO 6 - SOCCORSO ISTRUTTORIO ED ERRORE MATERIALE

1. Ai sensi dell'art. 83 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., la Stazione Appaltante assegna al concorrente un termine non superiore a 7 giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, quale soccorso istruttorio. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara.
2. Quanto disposto nel presente articolo sarà applicato anche in caso di difformi-

tà/irregolarità della cauzione provvisoria, ferma restando la garanzia della certezza della relativa data di emissione della cauzione.

3. La Stazione appaltante procederà in caso di errore materiale nell'offerta economica alla rettifica a condizione che si tratti di divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale, cagionata da mera svista o disattenzione nella redazione dell'offerta che deve emergere "*ictu oculi*", come da giurisprudenza consolidata.

ARTICOLO 7 - ELEMENTI COSTITUTIVI DELL'OFFERTA ECONOMICA - ESCLUSIONE AUTOMATICA DELLE OFFERTE ANOMALE

1. Il servizio di cui trattasi non è un appalto di natura intellettuale e, pertanto, i candidati dovranno indicare nella formulazione dell'offerta i relativi costi della manodopera, nonché di sicurezza aziendali propri.
2. L'offerta economica, la quale non deve contenere opzioni e condizioni, deve essere sottoscritta con firma digitale:
 - a. dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare la società, in caso di impresa singola o dei Consorzi di cui all'art. 45 comma 2 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
 - b. dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare la società dell'impresa mandataria, in caso di RTI costituita, o del Consorzio ordinario di concorrenti costituiti;
 - c. dal Legale Rappresentante o da persona abilitata a impegnare la società di tutte le imprese raggruppande/consorziande in caso di R.T.I./Consorzi ordinari di concorrenti non costituiti al momento della presentazione dell'offerta. I documenti devono essere sottoscritti da ciascun componente del raggruppamento.

Ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D.lgs. 50/2016, dovranno essere valorizzati nell'offerta formulata, a pena di esclusione:

- le spese complessive riferite agli oneri che la società andrà a sostenere in un anno, in caso di affidamento, per garantire la sicurezza aziendale con riferimento al presente appalto (oneri di sicurezza aziendali propri);
- il costo complessivo della manodopera in un anno con riferimento al presente appalto.

4. È ammessa l'offerta di importo pari alla base d'asta. In caso di eventuale pari merito (offerte uguali), si procederà alla richiesta di un'offerta migliorativa tra gli Istituti concorrenti classificatesi *ex aequo*. In caso di ulteriore parità, si procederà al sorteggio tra le offerte uguali.
5. La stazione appaltante, come già indicato, prevede l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentino una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi del comma 2 e dei commi 2-bis e 2-ter dell'art. 97 del D.lgs. 50/2016. Si fa riferimento in ogni caso al comma 8 del medesimo articolo, a cui si rinvia. L'esclusione automatica non opererà quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10 (dieci).
6. Si precisa che, ai fini delle operazioni di calcolo di tale soglia, saranno prese in considerazione le prime tre cifre decimali (mediante troncamento) dei ribassi percentuali relativi alle offerte economiche rispetto alla base d'asta.
7. Si fa presente che non verrà tenuta in considerazione la soglia di anomalia che individuerà il sistema MePA, nel caso in cui il calcolo applicato non risulterà aggiornato alle direttive del M.I.T. in merito.
8. La Stazione appaltante procederà anche in presenza di una sola offerta purché valida.
9. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 95, comma 12 del Codice.

Tutte le informazioni necessarie per la formulazione dell'offerta sono contenute nel Capitolato tecnico a cui si rinvia.

ARTICOLO 8 – TERMINE DI PRESENTAZIONE

1. A pena di esclusione, entro il termine improrogabile **delle ore 12:00 del giorno 27 maggio 2022**, le società interessate a partecipare alla procedura dovranno presentare:
 - a. il presente Capitolato Amministrativo d'appalto, firmato digitalmente per accettazione;
 - b. il Capitolato Tecnico, firmato digitalmente per accettazione;
 - c. il DGUE compilato in ogni sua parte e firmato digitalmente;



- d. l'Offerta economica;
- e. il documento attestante l'avvenuto pagamento del contributo di gara, con evidenza dei riferimenti della presente procedura (numero di gara 8506892 – CIG 9166102AA6). Il versamento del contributo va effettuato, a pena di esclusione, entro il termine di scadenza della presentazione delle offerte, secondo le istruzioni presenti sul sito dell'Autorità nazionale Anticorruzione (<http://www.anticorruzione.it/>);
- f. Cauzione provvisoria.

ARTICOLO 9 - RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESA

1. L'offerta economica, sottoscritta digitalmente dal Legale Rappresentante (o da persona abilitata a impegnare la società) dell'impresa mandataria, vincola e impegna tutti i componenti del RTI e deve contenere l'atto notarile di mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo o dell'atto costitutivo del Consorzio. Il mandato collettivo speciale del RTI e l'atto costitutivo del Consorzio dovranno espressamente contenere l'impegno delle singole imprese facenti parte del RTI o del Consorzio al puntuale rispetto degli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010 e s.m.i, anche nei rapporti tra le imprese raggruppate o consorziate (in conformità alla Determinazione dell'AVCP n. 4 del 7 luglio 2011).
2. È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
3. Per la stipulazione del contratto, sarà necessario presentare il mandato conferito alla capogruppo dalle altre imprese riunite mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, da cui risulti:

- il conferimento di mandato speciale, gratuito e irrevocabile a chi legalmente rappresenta l'Impresa capogruppo;
 - l'attribuzione al mandatario, da parte delle Imprese mandanti, della rappresentanza esclusiva, anche processuale, nei confronti dell'Ente appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto.
4. Per quanto non descritto nel presente documento, ai fini della presente gara sarà applicato, in materia di raggruppamenti temporanei d'imprese, il D.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 10 – GARANZIA PROVVISORIA

1. Ai sensi dell'art. 93 del D.lgs. n. 50/2016 l'offerta economica deve essere corredata da una garanzia fideiussoria, pari al 2 per cento del valore complessivo triennale.
2. L'importo della garanzia è ridotto ai sensi del comma 7 del citato articolo, se l'operatore è in possesso dei requisiti ivi illustrati. Per fruire delle riduzioni di cui al comma 7, è necessario segnalare, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti. Tale documentazione deve essere sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante della Società.
3. La garanzia fideiussoria deve contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.
4. Si applicano in tutti i casi il comma 8 e, quanto allo svincolo, il comma 9 dell'art. 93 del D.lgs. 50/2016, nonché ogni disposizione legislativa in materia.
5. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
6. La garanzia deve avere efficacia per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta.
7. Dal 1° marzo 2021 tutti i pagamenti dovuti alla Pubblica Amministrazione dovranno essere eseguiti attraverso il sistema PagoPA. Non potranno, quindi, più essere effettuati in favore dell'Ente pagamenti a mezzo bonifico su conto corrente bancario o postale. Per tale ragione gli operatori economici potranno versare la garanzia provvisoria, in alternativa alla costituzione di polizza fideiussoria, attraverso il sistema PagoPA.

ARTICOLO 11 - GARANZIA DEFINITIVA

1. In deroga all'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, non viene richiesta Cauzione definitiva, in quanto il Tesoriere risponde con tutte le proprie attività e con il proprio patrimonio per eventuali danni causati all'Ente affidante, ai sensi del D.lgs. 267/2000 art. 211.

ARTICOLO 12 - TUTELA DEI LAVORATORI

1. L'appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono tenuti ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti. L'appaltatore è obbligato in solido con l'eventuale subappaltatore a corrispondere ai lavoratori del subappaltatore medesimo i trattamenti retributivi e i connessi contributi previdenziali e assicurativi dovuti. L'appaltatore si obbliga a ottemperare, nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori, a tutte le prescrizioni derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, nonché di prevenzione e disciplina antinfortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, si impegna a rispettare e a fare rispettare al proprio personale nell'esecuzione delle obbligazioni contrattuali tutte le norme e gli adempimenti di cui al D.lgs. n. 81/2008 e smi.
2. L'appaltatore s'impegna ad adottare tutti i mezzi ritenuti necessari a garantire una perfetta rispondenza alle vigenti disposizioni igienico-sanitarie previste per lo svolgimento del servizio oggetto del presente capitolato.
3. L'appaltatore s'impegna a verificare che le medesime disposizioni siano rispettate anche dai propri eventuali subappaltatori nei confronti del loro personale e dei loro collaboratori.
4. Per il servizio oggetto della presente procedura non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza. Pertanto non è necessaria la predisposizione del Documento Unico di Valutazione del Rischio da Interferenze (D.lgs. 81/2008 art. 23 comma 3 bis).
5. Non sussistono, di conseguenza, costi di sicurezza di natura interferenziali.



ARTICOLO 13 - FATTURAZIONE PAGAMENTI TRACCIABILITÀ DEI PAGAMENTI RITENUTA SULLE FATTURE DELLO 0,50 %

1. Il pagamento avverrà sulla base della fattura, emessa secondo la cadenza trimestrale.
2. Le fatture, obbligatoriamente in formato elettronico e trasmesse tramite Sistema di Interscambio al codice ufficio UFSPX, devono essere intestate al Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria - Servizio Provveditorato, Economato, Logistica, Sicurezza ed Informatica - Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria - Via Fieschi 15 - 16121 Genova (Codice Fiscale n. 95035750108). Le fatture devono riportare le coordinate bancarie, comprensive di codice IBAN - in assenza delle quali non sarà possibile procedere alla liquidazione - e del CIG, che sarà inserito nel contratto. Il pagamento avverrà entro 30 giorni dal ricevimento al Protocollo Generale.
3. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 del D.lgs. 50/2016, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario, impiegato nell'esecuzione del contratto, la Stazione Appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.
4. L'aggiudicatario, a pena di nullità, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13/8/2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), e successive modificazioni e nelle Determinazioni dell'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione).
5. Le transazioni saranno eseguite avvalendosi unicamente di istituti bancari dichiarati.
6. Resta fermo ogni obbligo stabilito dalla normativa in vigore in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modificazioni.
7. Nel rispetto degli obblighi sulla tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il codice identificativo di gara (CIG).
8. Le parti si impegnano a dare immediata comunicazione alla Prefettura di competenza dell'eventuale inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo della propria controparte di cui abbiano avuto notizia.

9. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento ai sensi dell'art. 30 comma 5bis D.lgs. 50/2016; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.

ARTICOLO 14 - RITARDI E CONSEGUENTI PENALITÀ

1. Premesso che l'applicazione delle penali non esclude il diritto dell'Amministrazione a pretendere il risarcimento di eventuali ulteriori danni per le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta gestione del servizio, quando è rilevata un'inadempienza, per cause non dipendenti da forza maggiore o da fatto imputabile all'Amministrazione, rispetto a quanto previsto nel Capitolato, la stazione appaltante si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali; a tal fine, l'appaltatore, per quanto di sua competenza, si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di verifica.
2. La stazione appaltante evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'appaltatore sarà chiamato a rispondere alla stazione appaltante, nei tempi e nei modi da essa specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.
3. La stazione appaltante si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.
4. A garanzia del regolare adempimento del contratto che sarà stipulato a seguito della procedura di cui al presente Capitolato, l'Amministrazione applicherà le seguenti penalità in caso di errori e/o ritardi:
 - Ritardo nell'attivazione del Servizio di Tesoreria rispetto alla data di decorrenza del contratto: € 300,00 per ogni giorno di ritardo.
 - Ritardo nel ripristino/riattivazione dei sistemi informatici previsti dal Capitolato Tecnico: € 300,00 per ogni giorno di ritardo.
 - Per ogni giorno di ritardo nell'invio dei flussi a cui l'Ente è tenuto per obbligo normativo o contrattuale saranno addebitate le relative sanzioni conseguenti.
 - A seguito dell'avvenuta applicazione di n. 3 (tre) penali per mancato o irregolare adempimento del servizio o nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o negligenze nell'esecuzione del servizio, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione espressa del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del C.C., in

via stragiudiziale, salvo il diritto ad ottenere la penale e ad agire per il diritto al risarcimento di ulteriori e maggiori danni derivanti dall'inadempimento.

ARTICOLO 15 - FORO COMPETENTE

1. Eventuali controversie derivanti dal presente appalto saranno definite dal Foro di Genova.

ARTICOLO 16 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione) svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto.
2. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della stipulazione e dell'esecuzione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

ARTICOLO 17 - RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI

1. La Società affidataria, nella persona del suo Rappresentante Legale o di Persona da essa incaricata, sarà nominata all'atto di stipula del contratto, quale Responsabile - secondo la definizione dell'art. 28 del GDPR 2016/679 - dei trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del contratto stesso e necessari per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi, mediante Accordo tra le parti.

ARTICOLO 18 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016. A titolo esemplificativo e non esaustivo, ricorrono i presupposti di cui all'art. 108 comma 3 del D.lgs. n. 50/2016 nei seguenti casi:
 - a. frode, a qualsiasi titolo, da parte dell'appaltatore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
 - b. ingiustificata sospensione del servizio;
 - c. subappalto non autorizzato;



- d. cessione in tutto o in parte del contratto a terzi;
 - e. mancato rispetto ripetuto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;
 - f. reiterati ritardi od irregolarità nella prestazione resa;
 - g. a seguito dell'avvenuta applicazione di n. 3 (tre) penali per mancato o irregolare adempimento del servizio o nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o negligenze;
 - h. venire meno dei requisiti posti alla base dell'aggiudicazione dell'appalto;
 - i. mancato grave rispetto degli obblighi di legge in materia di tutela della *privacy*;
 - j. qualora la prestazione si riveli eccessivamente onerosa come previsto all'art. 2, comma 7 del presente Capitolato. Tale condizione si verificherà qualora, a causa di eventi straordinari ed imprevedibili, si produrrà una grave alterazione dell'equilibrio tra il valore della prestazione e quello della controprestazione; condizione non presente al momento della conclusione del contratto (ai sensi dell'art. 1477 codice civile).
2. In caso di risoluzione ai sensi del presente articolo, la società è tenuta a continuare il servizio fino alla individuazione da parte del Consiglio regionale di altro Istituto ed è tenuta a risarcire il danno.

ARTICOLO 19 - RECESSO

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

ARTICOLO 20 - OBBLIGHI IN MATERIA DI LEGALITÀ

1. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'appaltatore si impegna a segnalare tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, nonché ogni tentativo di intimidazione o condizionamento di natura criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente.
2. L'appaltatore inserisce nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nell'esecuzione del contratto, la seguente clausola: "Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, il

subappaltatore/subcontraente si impegna a riferire tempestivamente all'Ente ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altre utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto nei confronti di un proprio rappresentante, dipendente o agente".

ARTICOLO 21 - SPESE CONTRATTUALI

L'imposta di bollo, l'eventuale imposta di registro relative al contratto e tutti gli altri oneri tributari sono a carico dell'appaltatore.

ARTICOLO 22 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

1. Il contratto d'appalto non può essere ceduto a pena di nullità. In questo caso, la società è tenuta a continuare il servizio fino all'individuazione da parte del Consiglio regionale di altro Istituto idoneo ed è tenuta a risarcire il danno.
2. La fusione e la modifica della struttura societaria, nonché la cessione d'azienda sono al di fuori di tale divieto e pertanto accolte.

ARTICOLO 23 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato e dalle norme richiamate nel Capitolato tecnico, il contratto è regolato dalle disposizioni vigenti in materia di contratti d'appalto, in subordine, dalle norme del codice civile, con riferimento, in particolare, alle seguenti disposizioni:
 - norme del Codice Civile disciplinanti i contratti, con particolare riferimento a quelle relative agli appalti di servizi;
 - decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei Contratti pubblici, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e successive modificazioni.

ARTICOLO 24 - UNITA' ORGANIZZATIVA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. L'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale, nonché dell'adozione del provvedimento finale, è il Servizio Provveditorato, Economato, Sicurezza ed Informatica – Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria. Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Beatrice Corradi.



ARTICOLO 25 NORME FINALI

1. Ogni comunicazione dovrà avvenire mediante pec o mediante MEPA. Non saranno prese in considerazione comunicazioni fornite mediante posta elettronica.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del Codice Civile l'offerente approva per iscritto i seguenti articoli:

Art. 2;

Art. 7;

Art. 8;

Art. 10;

Art. 13

Art. 14

Art. 16;

Art. 18;

Art. 19;

Art. 20.